



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/04/2011

=====

ADDI' 08/04/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Paolo	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BJONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - FORTE - LOLLOBRIGIDA - MALCOTTI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 113

Oggetto:

Approvazione schema di Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio per l'accesso alla banca dati dei contribuenti.



113 - 8 APR. 2011

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio per l'accesso alla banca dati dei contribuenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 del 24 dicembre 2010 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2011;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 24 dicembre 2010 di approvazione del Bilancio di previsione per il 2011;

VISTA la Legge 662 del 23 dicembre 1996 art. 3 comma 153 con la quale è istituito un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali che segue il principio di assicurare a Regioni, Province e Comuni il flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento della autonomia tributaria, partecipando al contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

PRESO ATTO che la Regione Lazio usufruiva già del Sistema informativo di accesso alla banca dati dell'Agenzia, denominato Siatel e Siatel v2.0 - PuntoFisco, per la consultazione on-line della banca dati presente in Anagrafe Tributaria;

VISTO il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18.09.2008 e seguenti, con il quale l'Autorità ha prescritto all'Agenzia delle Entrate l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;



Presidente della Giunta Regionale
(Antonio Cianfrani)

113 - 8 APR. 2011 *Or*

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei suddetti provvedimenti dell'Autorità Garante, deve provvedere, per consentire agli Enti fruitori di accedere alla propria banca dati, alla stipula di una nuova convenzione entro il 15 febbraio 2011, data oltre la quale interromperà ogni possibilità di accesso;

VISTA la nota prot. 6623 del 12 gennaio 2011 del Direttore della Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, principali fruitori di tale servizio, con la quale si precisa che l'attività della stipula della Convenzione rientra nelle competenze di strutture del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

CONSIDERATO che tale attività è di fondamentale utilità per il proseguimento di adempimenti atti al raggiungimento della autonomia tributaria della Regione al fine anche di partecipare al contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

CONSIDERATO che occorre approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

PRESO ATTO che la stipula della suddetta convenzione non comporta di per sé alcun onere economico-finanziario né di altra natura per la Regione Lazio;

PRESO ATTO che la suddetta convenzione ha efficacia di cinque anni a decorrere dalla data della sua stipula e può essere rinnovata d'accordo tra le parti;

PRESO ATTO che quanto riportato nella Convenzione dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e che a seguito della stipula della suddetta Convenzione dovranno essere stipulati appositi Accordi di Servizio SPCoop in cui siano trasposte le condizioni tecniche di modalità di accesso/fruizione della cooperazione applicativa;

VISTA la nota prot. 31316 del 25.01.2011 con la quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha individuato nel dirigente dell'Area Sistema informativo regionale il responsabile della stipulanda Convenzione;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di Concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità:



113 - 8 APR. 2011 *or*

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

- Di approvare l'allegato schema di convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio per l'accesso alla banca dati dei contribuenti, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La Convenzione sarà sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e territorio.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio.



bozza
convenzione.pdf

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 APR. 2011



Dirig. Sistema (Ar)
Area Regionale (Anfarani)

Area Regionale (Anfarani)



ALLEG. alla DELIB. N. 113 *Pr*
DEL 8 APR. 2011

Versione 1/2010
Convenzione Standard bilaterale




Id.

B CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE LAZIO A

IL PRESENTE ALLEGATO
SI COMPONE DI N. 20 PAGINE

Il Direttore di
Dipartimento
Istituzionale e Territorio
(Dott. Luca Fegatelli)



L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente a REGIONE LAZIO, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/ D - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo DOTT. MARCO DI CAPUA

e

REGIONE LAZIO - (di seguito denominato "ENTE" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti") con sede in VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7 - 00145 ROMA (RM), Codice Fiscale 80143490581 - legalmente rappresentata dal

PREMESSO CHE

- a) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- b) tale prescrizione, di cui al precedente punto a), rende necessario stipulare una nuova convenzione che sostituisce ogni eventuale analogo accordo precedentemente assunto tra le Parti;
- c) le Parti intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- d) le Parti hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "Codice": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a

1



seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;

3. *"Convenzione"*: il presente atto convenzionale;
4. *"Responsabile della Convenzione"*: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;
5. *"Supervisore"*: soggetto nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *"Responsabile dello scambio dati"*: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate;
7. *"Infranet"*: i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'Art. 12 del D.P.C.S.M. 1 aprile 2008;
8. *"Accordo di Servizio"*: l'Accordo di Servizio, nell'ambito dell'architettura *SPCoop*, definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico:
 - l'*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*ENTE* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 a) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 b) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.

- l'ENTE è autorizzato ad accedere ai dati dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 c) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 d) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
3. La *Convenzione* dura 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. Può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
 4. Le *Parti* concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione* saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.
 5. In esito a quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto a) delle premesse in materia di erogazione dei nuovi servizi di cooperazione applicativa di cui al successivo articolo 4, comma 2 ii, l'ENTE prende atto che:
 - quanto riportato in *Convenzione*, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali unitamente ai servizi per i quali l'ENTE è di volta in volta legittimato all'accesso sulla base delle norme e delle finalità dichiarate in sede di richiesta;
 - a seguito della stipula della presente *Convenzione*, ed a seguito del parere positivo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulati appositi *Accordi di Servizio SPCoop* in cui siano trasposte le condizioni tecniche previste in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*".
 6. Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati in allegato 1 e).



3. Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:
- il mantenimento e la gestione della *Convezione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
 - il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa di cui al successivo articolo 7.
4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Supervisor* sono riportati in allegato 1 f).
5. Rientra nei compiti dei *Supervisor* garantire per quanto di competenza:
- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane;
 - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
 - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.



6. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3, ed in particolare per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dello scambio dati sono riportati in allegato 1 g).
7. Rientra nei compiti dei Responsabili dello scambio dati garantire per quanto di competenza:
 - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
 - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

ARTICOLO 3 Allegati alla Convenzione

1. L'allegato 1 – Riferimenti della Convenzione riporta i dati variabili della *Convenzione* oggetto dell'accordo tra le *Parti*.
2. L'allegato 2 – Catalogo Normative di Riferimento riporta la normativa di riferimento che attiene alla stipula del presente atto e verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*". Sarà cura dell'*Agenzia* mantenere aggiornati i riferimenti normativi di cui al precedente comma 1 direttamente o su segnalazione dell'*ENTE*.
3. L'allegato 3 – Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia) riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati, e verrà pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it, nell'ambito dei "servizi", alla voce "*Convenzioni di Cooperazione informatica*". In tale allegato la dicitura "*ENTE*" individua REGIONE LAZIO.
4. L'allegato 4 – Adeguamenti specifici (Agenzia) riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo

f

- dei servizi standard di cui al precedente allegato 3, autorizzati dall'*Agenzia* a seguito di richiesta pervenuta dall'*ENTE*.
5. L'*allegato 5 - Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE)* riporta le descrizioni e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni dell'*ENTE*.
 6. L'*allegato 6 - Adeguamenti specifici dell'ENTE* riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 5, autorizzati dall'*ENTE* a seguito di richiesta pervenuta dall'*Agenzia*.
 7. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle *Parti*, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le *Parti*.
 8. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:
 - sarà cura dell'*Agenzia*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 2, 3 e 4 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*ENTE* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;
 - sarà cura dell'*ENTE*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 5 e 6 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*Agenzia* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

ARTICOLO 4


Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

1. Tenuto conto della normativa vigente, e con riferimento alle restrizioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*", si applicano ai servizi di seguito autorizzati le restrizioni i cui codici sono riportati in allegato 1 h).
2. Tenuto conto della normativa vigente l'*Agenzia* fornisce all'*ENTE*, i propri servizi di accesso standard ai dati dell'*Anagrafe Tributaria* limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:
 - i. per la consultazione on line:



- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: *“Modalità accesso/fruizione Consultazione on line”*;
 - con riferimento all’elenco dei servizi di consultazione online riportati in allegato 3 alla voce *“Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica”*, viene autorizzato l’accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) i) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 j) i);
- ii. per la cooperazione applicativa:
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: *“Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa”*;
 - con riferimento all’elenco dei servizi di cooperazione applicativa riportati in allegato 3 alla voce *“Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica”*, viene autorizzato l’accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) ii) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 j) ii) ed un numero massimo di interrogazioni mensili di cui in allegato 1 k) i);
- iii. per le forniture massive:
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: *“Modalità accesso/fruizione Forniture Massive”*;
 - con riferimento all’elenco dei servizi di fornitura massiva riportati in allegato 3 alla voce *“Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica”*, vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1 i) iii).
3. L’Agenzia fornisce inoltre all’ENTE, avendone valutata la legittimità rispetto alla normativa vigente e relativamente alle restrizioni di cui al precedente comma 1, i seguenti servizi non standard:
- i. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 1 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 i);
 - ii. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 2 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 ii);
 - iii. i servizi di cui all’allegato 4 sezione 3 secondo le modalità di accesso/fruizione di cui al precedente comma 2 iii).
4. Eventuali richieste, da parte dell’ENTE, di superamento del numero massimo di utilizzatori, indicati nell’allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l’Agenzia per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

4



5. Tenuto conto della normativa vigente, l'ENTE fornisce all'Agenzia i propri servizi di accesso ai dati limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi indicati nell'allegato 5 secondo i limiti riportati in allegato 1 punti m) e n).
6. Eventuali richieste di superamento del numero massimo di utilizzatori, da parte dell'Agenzia, indicati nell'Allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l'ENTE per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

ARTICOLO 5
Modalità di attivazione convenzionale di eventuali
modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati

1. A seguito della stipula della presente *Convenzione* vengono rese disponibili le prestazioni di consultazione on line, ivi comprese i trasferimenti di file collegati a tali servizi, di cui all'articolo 4 comma 2 i).
2. Le richieste di attivazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'articolo 4 comma 2 ii), ed i servizi di fornitura massiva di cui all'articolo 4 comma 2 iii), vengono attivati su richiesta a seguito di scambio di comunicazioni tra i *Responsabili della Convenzione*.
3. In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le *Parti*, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:
 - a) la *Parte* richiedente inoltra alla *Parte* fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai codici presenti a catalogo ove trattasi di servizi standard;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la *Parte* fornitrice dei dati comunicherà alla *Parte* richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
 - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), la *Parte* richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla *Parte* fornitrice;
 - d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della



Convenzione e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 6
Misure di Sicurezza e Responsabilità

1. Ciascuna delle *Parti* assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel proprio statuto e/o atto costitutivo e/o norma di legge o di regolamento.
2. Gli allegati, di cui al precedente articolo 3, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della *Convenzione*.
3. Laddove si renda necessario per esigenze organizzative e di sicurezza e/ o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato 2, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
5. Ciascuna delle *Parti* richiede annualmente all'altra parte la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.
6. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al precedente articolo 4, comma 2 ii, l'*ENTE* prende atto che:
 - l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi dell'*ENTE* realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
 - i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
 - i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'*ENTE* anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell'*ENTE* stesso.
- 7 L'*ENTE* si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'*Agenzia*, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile di Convenzione*, qualora

f



esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

ARTICOLO 7

Modifiche alla struttura della Convenzione

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 3, a seguito:
 - delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
 - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
 - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
 - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.
2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.
3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

ARTICOLO 8

Clausole di recesso, rinvii e foro competente

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 6 costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.



3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 9

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 9 (nove) articoli e 6 (sei) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle *Parti*.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, ...¹

AGENZIA DELLE ENTRATE

REGIONE LAZIO

Direttore Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo
DOTT. MARCO DI CAPUA

2

1. Ai fini della decorrenza degli effetti giuridici della *Convenzione* la data di sottoscrizione della stessa, firmata digitalmente, coincide con la data di apposizione della firma digitale da parte del Rappresentante dell'*Agenzia* in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto convenzionale.

2. La persona che sottoscrive per l'*Ente* è il Rappresentante legale, ovvero persona diversa munita di delega per la sottoscrizione del presente atto.

f



Allegato 1: Riferimenti della Convenzione

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 1 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale

N.B: tutti gli indirizzi e-mail successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.

a) **FINALITÀ AGENZIA** di seguito elencate:
nessuna

b) **RIFERIMENTO NORME AGENZIA:**
nessuno

c) **FINALITÀ ENTE** di seguito elencate:

La Regione è una tipologia di Ente che gestisce la propria autonomia tributaria (cfr. ad esempio le disposizioni in materia di IRAP) e partecipa al contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In funzione di quanto disposto dall'Art. 3 Comma 153 della Legge 662 del 23/12/1996, al fine di consentire alle Regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali che segue il principio di assicurare a Regioni, Province e Comuni il flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati. In considerazione di quanto premesso, le Regioni necessitano dell'accesso ai dati anagrafici, reddituali (anche al fine di verificare le autocertificazioni da reddito per la fruizione gratuita od a tariffe agevolate dei servizi erogati), nonché ai dati connessi agli atti del registro, ai versamenti F24, alle attività di accertamento ed ai ruoli e provvedimenti sia per la gestione della propria autonomia tributaria sia per attività di contrasto all'evasione. I dati anagrafici fruiti sono completi di domicilio fiscale per permettere la notifica di atti (ad es. relativi a sanzioni amministrative). I dati forniti in modalità massiva sono necessari per consentire all'Ente di effettuare attività di controllo anti-frode e bonifiche massive di CF e P.IVA.

d) **RIFERIMENTO NORME ENTE:**
8.0.7, 3.0.7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 3.0.1, 6.0.1, 8.0.8, 8.0.14, 8.0.16, 8.0.19

e) **RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE**

1



- per l'*Agenzia* PAOLO STARACE,
CF STRPLA62R02E329S , fax 0650544030 , tel _____ ,
e-mail paolo.starace@agenziaentrate.it
 - per l'*Ente* ANTONIO CIANFARANI,
CF CNFNEN49H12G500C , fax _____ , tel _____ ,
e-mail acianfarani@regione.lazio.it
- f) SUPERVISORI
- per l'*Agenzia* GIUSEPPE CAPORELLO ,
CF CPRGPP53C19H501L , fax 0650765109 , tel _____ ,
e-mail giuseppe.caporello@agenziaentrate.it
 - per l'*Ente* _____ ,
CF _____ , fax _____ , tel _____ ,
e-mail _____
- g) RESPONSABILI DELLO SCAMBIO DATI
- per l'*Agenzia* PAOLO STARACE,
CF STRPLA62R02E329S , fax 0650544030 , tel _____ ,
e-mail paolo.starace@agenziaentrate.it
 - per l'*Ente* _____ ,
CF _____ , fax _____ , tel _____ ,
e-mail _____
- h) RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL'AGENZIA
- Codici restrizione da applicare a tutti i servizi:
nessuno
 - Codici restrizione da applicare a singoli servizi:
nessuno
- i) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'AGENZIA
- i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line:

CO1.31, CO1.41, CO1.51, CO4.11, CO6.13, CO8.31, CO1.72, CO2.02,
CO2.03, CO2.12, CO2.121

Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Consultazione on line via
INFRANET.

ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa:

nessuno

Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Cooperazione applicativa
via INFRANET.

iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive:

FM2.02, FM2.01, FM2.21

j) NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL'AGENZIA

i. Numero massimo di utenti abilitati per Consultazione on line:

- Utenti amministratori locali: 4 ;
- Utenti operatori: 44 ;

ii. Numero massimo utilizzatori per Cooperazione Applicativa: 0

k) NUMERO MASSIMO DI INTERROGAZIONI MENSILI IN MODALITÀ DI
COOPERAZIONE APPLICATIVA

i. Numero massimo di interrogazioni mensili in modalità di Cooperazione
Applicativa: 0


l) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI FORNITURE MASSIVE
DA PARTE DELL'AGENZIA

1. Servizio: FM2.21 Numero massimo di soggetti per fornitura: 5.800.000
Periodicità in mesi: 4 2. Servizio: FM2.01 Numero massimo di soggetti per
fornitura: 35.000 Periodicità in mesi: 4 3. Servizio: FM2.02 Numero massimo di
soggetti per fornitura: 16.000.000 Periodicità in mesi: 4


m) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'ENTE


i. Codici Servizi autorizzati per Consultazione on line:
nessuno

ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa:
nessuno



- iii. Codici Servizi autorizzati per Forniture Massive:
nessuno
- n) **NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL' ENTE**
 - i. Numero massimo utilizzatori per Consultazione on line: 0 utenti contemporaneamente censiti a sistema;
 - ii. Numero massimo utilizzatori per Cooperazione Applicativa: 0 utenti contemporaneamente censiti a sistema.





Allegato 2: Catalogo Normative di Riferimento

L'Allegato 2 è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 2 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 2" (nella sua Versione 1/2010) contiene la normativa di riferimento associata alla presente Convenzione. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3: Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia)

L'Allegato 3 è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3" (nella sua Versione 1/2010) contiene le modalità di accesso e fruizione del catalogo dei servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3.1 : Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica

L'Allegato 3.1 è parte integrante dell'allegato 3 alla *Convenzione* di cui all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3.1" (nella sua Versione 1/2010) contiene informazioni circa il catalogo dei servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

4



Allegato 4: Adeguamenti Specifici (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 4 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Sezione 1: Servizi non standard di consultazione on line

- Non sono previsti servizi non standard di consultazione on line.

Sezione 2: Servizi non standard di cooperazione applicativa

- Non sono previsti servizi non standard di cooperazione applicativa.

Sezione 3: Servizi non standard di fornitura massiva


- Non sono previsti servizi non standard di fornitura massiva.

f

Allegato 5 : Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 5 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

- Non sono previsti Servizi di Cooperazione Informatica messi a disposizione dall'*ENTE*.



Allegato 6 : Adeguamenti specifici dell'ENTE

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 6 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

- Non sono previsti adeguamenti specifici dei servizi messi a disposizione dall'*ENTE*.

